



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA ED ESIMENTE DELLA FORZA
MAGGIORE**

Sentenza del 20/11/2024, dep. 02/04/2025, n. 2205/2025
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13.
Pres. Passero, Est. Laudiero

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 180 PAGAMENTO

TRIBUTI (IN GENERALE) - PAGAMENTO - Mancato pagamento per
temporanea mancanza di liquidità - Forza maggiore – Nozione - Fattispecie

Massima

In materia tributaria, la nozione di forza maggiore richiede la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo a circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi, dovendo la sussistenza di tali elementi essere oggetto di idonea indagine da parte del giudice. (In motivazione è stato precisato che al contribuente che intenda giovare dell'esimente spetta l'onere di provare che non gli sia stato possibile reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale).

Rif. normativi

D.Lgs. 18/12/1997, n. 472 artt. 5 e 6
D. Lgs. 31/12/1992, n. 546 art.8 .
Legge 13/12/2010, n. 220, art. 1 comma 51

Rif.

VEDI

giurisprudenziali

Cass, Sez. 5, Ordinanza n. 7628 del 21/03/2024, Rv. 670608 - 01
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.39548 del 13/12/2021, Rv. 663236 - 01
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11111 del 06/04/2022, Rv. 664287 – 01

Corte Giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria, Sentenza n. 2284 del 06/09/2023.

Anno pubb.

2025